

Decreto in G.U. risponde alle difficoltà delle imprese

Il Durc? Un diritto È dovuto al creditore della p.a.

Il Documento unico di regolarità contributiva va rilasciato anche a quelle aziende che possono provare, con apposita certificazione, di essere creditrici nei confronti della pubblica amministrazione per importi almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. È stato pubblicato infatti sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 di ieri il decreto del ministero dell'economia (di concerto con quello del lavoro) del 13 marzo 2013 con il quale si stabiliscono le apposite modalità di rilascio del Durc. Di conseguenza, gli enti tenuti al rilascio del documento, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, dovranno emettere il Durc precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione

esibita per il rilascio del documento medesimo. Nell'ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative

di pubbliche amministrazioni. La certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari. Qualora l'importo riconosciuto da una banca o da un intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo,

la delegazione di pagamento si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.

a servizi e forniture, si applica il dpr 207/2010 che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni a carico



Tribunale di Milano, sì a ricorso

Stoppare lo swap, la banca è tenuta

Il Tribunale di Milano accoglie un ricorso d'urgenza e ordina a Banca nazionale del lavoro di sospendere in via cautelare l'esecuzione di un contratto derivato interest rate swap stipulato da una società appartenente a un importante gruppo multinazionale, quotato e operante nel settore immobiliare, chiamata a saldare a fine giugno un differenziale negativo di circa 700 mila euro. L'ordinanza resa dal giudice Margherita Monte il 27/6/2013 nella causa R.G. 18960-1/2013, i cui contenuti sono stati resi noti ieri, intima a Bnl di «astenersi dal procedere a ulteriori operazioni di addebito di somme a titolo di differenziali relativi al contratto» per un totale stimato di circa 5 milioni di euro, oltre che di «astenersi da qualsivoglia segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia inerente le relative esposizioni debitorie». Si tratta della prima decisione di accoglimento di un procedimento cautelare d'urgenza resa dal Tribunale di Milano. Assistita dagli avvocati Franco Fabiani e Marco dalla

Zanna di Como, la società ha impugnato il contratto contestandone diverse anomalie ravvisabili, sostanzialmente, nel mancato rispetto della disciplina del dlgs 58/98 Tub (artt. 23, VI comma, e 21 comma 1 Tuf) che impone all'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse del cliente e per l'integrità dei mercati. La società denuncia anche che, pur avendo sottoscritto una autocertificazione di operatore qualificato, la banca era tenuta a informare anche in merito allo sbilancio iniziale del contratto determinato dalla presenza di un costo occulto, stimato da una perizia prodotta dalla società stessa in oltre mezzo milione di euro e pari all'1,56% del nozionale. La perizia mette in luce anche una asimmetria della struttura contrattuale: la possibilità di guadagno del cliente potrebbe avvenire al massimo nel 5,9% delle probabilità, con evidente carattere speculativo e non aleatoria a vantaggio della banca.

IO ONLINE Il testo sul sito www.italia-oggi.it/documenti